

Abiti e ornamenti come segni di distinzione/ diseguaglianza sociale nella legislazione suntuaria cittadina del Medioevo

di Maria Grazia Nico Ottaviani

Il saggio si propone di analizzare la normativa suntuaria frutto dell'attività legislativa delle città dell'Italia centro settentrionale a partire dalla fine del Duecento con un incremento sempre più significativo nei secoli successivi. Si trattò all'inizio di un disciplinamento delle spese per abiti e ornamenti, soprattutto femminili, rivolto agli appartenenti a tutte le classi sociali. Nel tempo i governi cittadini introdussero distinzioni ed eccezioni in relazione al grado sociale ed economico creando una gerarchizzazione funzionale al buon reggimento della città, affidato a giuristi, predicatori e cittadini. Attraverso una disamina storica e normativa, il testo ripercorre l'evoluzione delle regole che, mediante restrizioni su abiti, ornamenti e spese, miravano a controllare le 'apparenze', a differenziare i vari strati sociali creando inevitabili diseguaglianze nei contesti urbani.

The essay aims to analyse the sumptuary legislation which was the result of the legislative activity in the cities of Central-Northern Italy: it began at the end of the thirteenth century with a significant increase in later centuries. Initially, it was a disciplining of expenses mostly related to women's clothing and accessories, aimed to all social classes. Later, the city governments introduced distinctions based on the socio-economic status of the citizens, creating a hierarchy that was functional for an effective municipal administration entrusted to lawyers, preachers and eminent citizens. Through a comprehensive historical and legal review, the text traces the evolution of regulations that, by imposing restrictions on clothing, ornaments, and expenditures, aimed to control 'appearances', to differentiate social strata, creating inevitable inequalities in urban contexts.

Medioevo, secolo XIV, Italia centro-settentrionale, città, leggi suntuarie, diseguaglianze sociali.

Middle Ages, 14th century, Central-Northern Italy, cities, sumptuary laws, social inequality.

Maria Grazia Nico Ottaviani, University of Perugia, Italy, mariagrazia.nico@collaboratori.unipg.it, 0009-0007-5018-1195

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Maria Grazia Nico Ottaviani, *Abiti e ornamenti come segni di distinzione/diseguaglianza sociale nella legislazione suntuaria cittadina del Medioevo*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0705-8.21, in Davide Cristoferi (edited by), *Socio-Economic Inequalities during the Conjunction of the Fourteenth Century. Sources and Methods, Dynamics and Representations (Italy and Europe, c. 1270-c. 1350)*, pp. 385-404, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0705-8, DOI 10.36253/979-12-215-0705-8

1. *Legislazione suntuaria: definizioni*

Se c'è un terreno, un mondo delle diseguaglianze, questo è per molti versi collegabile alla legislazione suntuaria che, come è noto, prese il nome dalle spese (*sumptus*) relative al lusso particolarmente nelle vesti e negli ornamenti del corpo così come nella quantificazione delle doti e nei conviti. Potremmo allora dare una prima definizione della legislazione suntuaria come la vasta produzione di norme dirette a contenere e contrastare il lusso, inteso come “vistosa esorbitanza rispetto a normali parametri di soddisfazione” o ancora come “sovrabbondanza, eccesso nel modo di vivere”.¹ Ma sappiamo che quella normativa fu molto più complessa e differenziata rispetto a quanto ora detto, tanto che Muzzarelli suggerisce per essa una più articolata definizione quale complesso di “provvedimenti gerarchizzanti ovvero di inclusione/esclusione ma anche di codificazione estetica di appartenenze (sociali, famigliari, religiose etc.) senza necessario riferimento al lusso”.²

Va sottolineato che gli studi e le numerose pubblicazioni di Muzzarelli (cui farò sovente riferimento) costituiscono per l'Italia, e non solo, il frutto maturo di riflessioni e aggiornamenti documentari sul tema del contenimento delle spese in tutte le sue declinazioni, come anche in materia di moda o meglio di moda “quando fa storia”.³ La studiosa ha fornito in anni recenti un esauriente panorama storiografico delle ricerche che sull'argomento suntuario hanno portato a risultati di ottimo livello, e lo ha fatto con l'intento di ricostruire “la storia della storia dell'interesse per le leggi e le relative posizioni, valutazioni, interpretazioni”.⁴ Si tratta di una narrazione che parte da lontano (da Ludovico Antonio Muratori) e che si articola in due fasi (la prima dagli anni Settanta dell'Ottocento agli anni Venti del Novecento, la seconda dagli anni Ottanta del Novecento ad oggi), con una pausa sostanzialmente dal primo dopoguerra fino alle novità tematiche portate dalla rivista *Annales* e dalla relativa scuola storiografica, comunque in continuità rispetto al periodo precedente, ma con un significativo e innovativo collegamento con la storia delle donne e poi ancora della prostituzione e della predicazione.⁵ Alcune studiose sono state, secondo Muzzarelli, particolarmente rilevanti, come Diane Owen Hughes con il suo saggio pionieristico pubblicato nel 1984 in *Memoria. Rivista di storia delle donne*, che in un'ottica comparativa presentava le leggi suntuarie come strumento di governo, aprendo la strada a un fortunato filone interpretativo. Fece seguito nel 1990 il famoso contributo *Le mode femminili e il loro controllo* collocato all'interno di un testo collettaneo basilare come la

¹ Maruzzella, *La moda tra controllo e mercato*, 57. Ascheri, “Tra storia giuridica e storia ‘costituzionale’”, 201, cita la *quaestio* 169, *Summa, secundae partis* di san Tommaso che parla di “affetto disordinato” nei confronti di oggetti e beni. In generale e per dei primi quadri regionali: Muzzarelli, Campanini, *Disciplinare il lusso*.

² Muzzarelli, “Un secolo (e passa) di studi”, 15.

³ Muzzarelli, “Storia e moda”, 9. Si veda anche: Muzzarelli, *Breve storia della moda*.

⁴ Muzzarelli, “Le leggi suntuarie”, 168.

⁵ Muzzarelli, 181; Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 46-7.

Storia delle donne, coordinata da George Duby e Michelle Perrot con l'intento di presentare "al grande pubblico il bilancio delle ricerche [...] vigorosamente" sviluppatasi in quel ventennio appunto.⁶ E ancora spicca nel panorama storiografico Rosita Levi Pisetzky con i suoi numerosi studi che hanno messo in luce il "significato e il valore sociale della moda e degli oggetti ad essa attinenti", così come Alan Hunt nel 1996 ha scritto di *social recognizability* riguardo alle sontuarie.⁷ Mi piace ricordare che Levi Pisetzky riutilizzò in chiave critica quanto raccolto e pubblicato per Perugia da Ariodante Fabretti nel 1886 (l'unico a valorizzare queste fonti non più solo ai fini di pubblicazioni per nozze),⁸ notando tuttavia che "uno spirito provinciale" e "un buon senso paternalistico" caratterizzavano quella normativa studiata dall'erudito perugino,⁹ riconsiderata nella sua novità nel 2002 da Catherine Kovesi Killerby nel suo *Sumptuary Law in Italy*, un'opera di ricognizione davvero ampia che copre un lungo arco cronologico arrivando al Rinascimento in relazione a una vasta area tematica e a un numero considerevole di città analizzate nella loro produzione normativa.¹⁰

Anche gli storici del diritto hanno contribuito nel tempo a far transitare le sontuarie da uno spazio di semplici curiosità a quello di oggetti di edizioni e riflessioni, a partire da Ludovico Zdekauer – per citare forse il principale studioso mosso dall'intenzione di occuparsi di realtà cittadine all'interno della storia d'Italia –, per arrivare in tempi recenti a Mario Ascheri e al suo convincente enunciato: nel problema del lusso "la storia del diritto ha una posizione centrale, perché la disciplina, il disciplinamento del lusso si effettua naturalmente per il tramite della legislazione, della normazione" che è prerogativa cittadina comunale frutto di autonomia o più tardi di sovranità.¹¹ Sempre Ascheri insiste nei suoi studi sullo stretto legame tra le sontuarie e l'ideologia segnatamente comunale del 'buon governo' ovvero dell'*honor civitatis*, interpretato come 'motore' del disciplinamento sociale complessivo della collettività, per cui qualunque tipo di intervento, specie normativo, delle autorità preposte era da collegare con l'esigenza di salvaguardare proprio l'*honor* sopra ricordato, che era anche *decus civitatis*. Si tratta di concetti non astratti ma ascrivibili al contesto municipale in senso lato perché le città, le *civitates*, in quanto *res publicae* erano obbligate a legiferare su ogni aspetto della vita

⁶ Owen Hughes, "La moda proibita," 82-105; Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, 166-93. Si veda: Muzzarelli, "Le leggi sontuarie," 181-3 e Taddei, "La législation somptuaire."

⁷ Levi Pisetzky, *Storia del costume in Italia*; Levi Pisetzky, "Moda e costume;" Levi Pisetzky, *Il costume e la moda*. Si veda: Muzzarelli, "Le leggi sontuarie," 182-3 e Nico Ottaviani, "De gli ariede e fregiature," 337.

⁸ Fabretti, "Statuti e ordinamenti sontuari," 137-232. Alcuni di quei documenti furono riproposti da Gallo, *Il valore sociale dell'abbigliamento*, I-XLI: *Appendice*. Si veda: Muzzarelli, "Le leggi sontuarie," 175-6.

⁹ Levi Pisetzky, "Moda e costume," 943. Si veda anche: Nico Ottaviani, "De gli ariede e fregiature," 365.

¹⁰ Muzzarelli, "Le leggi sontuarie," 183; Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy*. Si veda anche: Nico Ottaviani, "De gli ariede e fregiature," 337.

¹¹ Ascheri, "Tra storia giuridica e storia 'costituzionale,'" 210-1.

sociale, pubblico e privato, e ciò al fine di garantirne il 'buon governo',¹² in relazione alla struttura urbana come alla tenuta dell'ordine e dei comportamenti tramite i tribunali civili e penali, alla distribuzione delle attività artigianali, al mercato, ai rapporti con il contado, al decoro delle abitazioni e strade, alla conservazione delle mura, al livello culturale e dell' 'apparire' o delle 'apparenze' dei cittadini e cittadine.

I due termini ('apparire' e 'apparenze') avevano, come noto, significato opposto rispetto all'uso attuale che li vede antinomici a 'realtà' e 'sostanza', mentre nel passato "l'apparenza faceva tutt'uno con la sostanza", mediata quest'ultima attraverso un linguaggio specifico, quello degli abiti, il cui uso doveva per l'appunto essere regolato dalla legislazione suntuaria perché nessuno si appropriasse dei segni, delle "apparenze", relativi ad una condizione sociale diversa da quella effettiva di appartenenza.¹³

Nel tentativo di contenimento ora detto, per molti versi impegnativo, quella legislazione si sforzò di distinguere, categorizzare, infine includere e/o escludere; insomma, si trattò di uno strumento politico, un mezzo efficace per rafforzare gerarchie, per renderle riconoscibili, per comunicarle attraverso abiti e ornamenti.¹⁴ E quella segnaletica servì anche per ribadire, ove ce ne fosse stato bisogno, la distinzione tra gli abitanti della città e quelli del contado, distinzione ben nota e variamente formalizzata.¹⁵

Per arrivare compiutamente ed efficacemente a una funzione gerarchizzante, la normativa suntuaria ha dovuto percorrere una lunga strada, partendo dalle prime tracce presenti a Genova già alla metà del XII secolo, tracce non strutturate in corpi legislativi omogenei,¹⁶ per aumentare poi in misura significativa da metà Duecento ed esplodere nei secoli successivi. Quanto al dato spaziale, il rimando è al mondo comunale italiano in senso stretto, alle città italiane del centro-nord: è un prodotto cittadino, della città per la città e per i suoi abitanti.

Nonostante la notevole continuità ora detta – dal XII al XVIII secolo – tuttavia la legislazione suntuaria ha faticato a farsi apprezzare nella sua natura giuridica, dal momento che a lungo studiosi anche di fama hanno considerato quelle norme come "mere enunciazioni di principio" non cogliendo "la loro natura effettivamente coercitiva" tale da ricondurle "a pieno titolo nell'ambito del giuridico", come studi recenti hanno dimostrato, in linea con le enunciazioni di Ascheri già ricordate.¹⁷

La legislazione di cui si parla affondava le sue radici in territori prescrittivi di grande vastità, primo tra tutti quello costituito dalle *leges* di età romana

¹² Ascheri, 205; Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 37-8.

¹³ Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, 8-9; Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 38.

¹⁴ Muzzarelli, 36-42; Muzzarelli, "Una società nello specchio," 19; Nico Ottaviani, "La legislazione suntuaria in Umbria," 14-5.

¹⁵ Varanini, "L'organizzazione del territorio in Italia," 133-76; Francesconi, "Scrivere il contado," 499-529.

¹⁶ Ascheri, "Tra storia giuridica e storia 'costituzionale'," 201.

¹⁷ Boldrini, *Per la storia delle leggi*, 3.

repubblicana e poi imperiale; tra queste, la *lex Oppia* del 215 a.C., considerata “l’archetipo normativo” di molte altre, l’unica ad essere stata abrogata, l’unica indirizzata non già al *luxus mensae* quanto piuttosto alle vesti, agli *ornamenta* e ai cocchi (particolarmente delle matrone romane, che premetterò infatti per la sua abolizione); aveva l’intento di proporre, in un periodo di criticità rappresentato dalla seconda guerra punica, un modello di comportamento in assonanza con la frugalità del *mos maiorum* e in controtendenza rispetto alla competizione e al dispendio economico finalizzato all’acquisto di clientele, pericoloso per l’integrità patrimoniale della classe dirigente senatoria romana.¹⁸ Altre leggi furono emanate in età repubblicana (di cui si ricorda l’ultima, di Cesare, nel 46 a.C.) più centrate sul lusso conviviale e sulla sua immoderatezza, influenzata dal crescente filellenismo, senza mai giungere però ad un progetto legislativo sistematico.¹⁹ Leggi superate e quasi accantonate²⁰ da Augusto che, con la *lex Iulia de vestitu et habitu*, ripropose un modello etico e moralizzante affidato alla del tutto nuova “costrizione legislativa” dell’imperatore, sensibile in ogni caso all’“emergere di una soggettività patrimoniale femminile”,²¹ mentre i successori da Tiberio in poi, con l’eccezione di Vespasiano, si allontanarono sempre più da questa impostazione per affermare la ricchezza e lo sperpero dei privati – da consentire, ma sempre in misura inferiore rispetto al sovrano – come elementi portanti per le nuove carriere politiche.²²

Per l’alto Medioevo, dopo l’‘eclissi’ del diritto romano seguita alla caduta dell’impero d’occidente, si assistette a una riemersione ovvero a un riaffacciarsi delle problematiche suntuarie in connessione con il diritto canonico e con quello civile, ovvero con il *Decretum Gratiani* che, nell’organizzare materiale vario che teneva conto della tradizione normativa e patristica della Chiesa unita a quella giuridica romana, toccò il tema dell’*ornatus* relativamente ai *mores* dei sacerdoti invitati alla *temperantia ciborum et vestium*; conteneva anche riferimenti al mondo laico – si raccomandava la *pudicitia* nei matrimoni – oltre a spunti sparsi contro la *inanis gloria* e a un condiviso e generale auspicio di vivere con temperanza.²³ Ai laici in particolare si rivolgevano soprattutto il *Digestum* e il *Codex* all’interno del *Corpus Iuris Civilis*, più coercitivi rispetto al *Decretum*: il *Digestum* consentiva doni maritali e legati d’oro e d’argento a favore di donne ma imponeva già un’attenzione specifica

¹⁸ Vettori, “Il lusso che non si poteva concedere alle donne,” 52-84.

¹⁹ Bottiglieri, “Le leggi sul lusso.”

²⁰ Tutte, meno la *lex Iulia* promulgata da Cesare nel 46 a.C., che imponeva uno stile di vita frugale in consonanza con la nuova diffusa sensibilità sociale, in aperta controtendenza rispetto alla *Lex Cornelia* emanata nell’81 a.C. dal dittatore Silla. Quest’ultimo, mentre stabilì tetti di spesa per i senatori, ridusse in realtà la severità delle leggi precedenti concedendo a sé stesso ampi margini di esclusione: Zecchini, “Ideologia suntuaria romana.”

²¹ Vettori, “Il lusso che non si poteva concedere alle donne,” 72.

²² Longo, “Leges sumptuariae,” 129-30; Bottiglieri, *La legislazione sul lusso*, 103-8, 139-61; Bottiglieri, “Le leggi sul lusso;” Zecchini, “Ideologia suntuaria romana.”

²³ Dettagliata l’esposizione dei temi in Ascheri, “Tra storia giuridica e storia ‘costituzionale,’” 201-3.

per le vesti che potessero trarre in inganno quanto ad appartenenza sociale. Il *Codex*, infine, con orientamento molto repressivo scandito per categorie (la glossa accursiana *Fibulis* elencava re, militari, sacerdoti, avvocati, rustici) insisteva sulla *temeritas privata*, cioè sulle forme di lusso privato quando esso si presentava, come nella *lex* di Augusto, audace al punto da sfidare la maestà imperiale.²⁴

2. Cronologia suntuaria di età medievale e moderna

Le suntuarie ebbero certamente significato politico, legato al tema della ‘governabilità’,²⁵ ovvero al rafforzamento del potere o dei poteri che si avviavano nel tempo.

Sulla base di questo assunto, possiamo dire che la statuizione suntuaria medievale, e poi moderna, dalle origini fino agli esiti finali, ha attraversato almeno tre fasi.²⁶ In quella iniziale, in coincidenza con governi a forte impatto popolare – come avvenne a Perugia tra Due e Trecento – essa si combinò e si saldò con la normativa antimagnatizia, conoscendo un notevole incremento finalizzato all’intento di produrre effetti contro le ostentazioni di “potenza di vanità” da parte di soggetti ben definiti politicamente e socialmente, ovvero per evitare che “gli antichi signori spiccassero su tutti gli altri per magnificenza”.²⁷ In questa prima fase le norme restrittive erano rivolte a soggetti prevalentemente femminili, con qualche eccezione, ma in ogni caso *cuiuscumque conditionis et gradus* ovvero *de che stato e grado se sia*. Siamo di fronte a un disciplinamento generalizzato *in negativo* (come viene definito da Ascheri),²⁸ che proibisce a tutte le componenti sociali spese, riduttive dei patrimoni e sostanzialmente improduttive, a fronte di più proficui impieghi pubblici, e con esse preclude determinati lussi o meglio smodate ostentazioni del lusso, così nelle vesti come nei conviti o ancora nelle cerimonie familiari.

Ma all’inverso, e senza troppe difficoltà, comincia a prevedersi un “disciplinamento in positivo” – ed è la seconda fase –, cioè la possibilità per soggetti ben definiti, *doctores, iudices e medici, uxores vel sponse militum vel doctorum* di godere di aree di privilegio finalizzate all’esclusione da alcune restrizioni.²⁹ Risulta molto evidente dalle motivazioni che la città presenta gli esclusi come ‘modelli’; Ascheri ha parlato addirittura di un ‘bisogno’ di figure d’eccezione da parte della collettività, che in quelle ‘rarità’ si riconosceva con

²⁴ Ascheri, 203-4. Molto ampio il ventaglio di citazioni dal *Decretum* e dal *Digestum* in Boldrini, *Leggi suntuarie*, sub indice, 379-80.

²⁵ Muzzarelli, “Un secolo (e passa) di studi,” 17.

²⁶ Nico Ottaviani, “Introduzione,” XXX-XXXIV.

²⁷ Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, 13.

²⁸ Ascheri, “Tra storia giuridica e storia ‘costituzionale,’” 207-8.

²⁹ Nico Ottaviani, “Introduzione,” XXIV-XXV per il volume *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI*.

orgoglio municipale.³⁰ In questa ottica, la cerimonia più solenne, quella che suggellava l'eccezionalità del personaggio era sicuramente il funerale, l'occasione più visibile del "disciplinamento in positivo":³¹ coloro che avevano dato lustro alla città, potevano e dovevano distinguersi nel momento estremo della morte e delle onoranze che davano luogo a quello che potremmo definire un 'lusso funebre', comunque sempre caratterizzato da un certo contenimento.³²

Nel caso di Perugia (in cui la prima normativa suntuaria data dagli anni Settanta del Duecento),³³ proprio a ridosso della Peste, immediatamente prima e dopo, la città impone norme restrittive che possiamo leggere nello statuto in volgare del 1342 ma anche nelle *Riformanze* e nel *Giudiziario*, il quale nel 1347, nel 1354 e ancora nel 1366 raccoglie una serie di condanne (su cui tornerò più avanti) nei confronti di signore perugine appartenenti al ceto magnatizio, elencate per nome e patronimico, che portavano ornamenti *contra devetum* relativo all'uso di *schagiali* (cinture), corone da testa ornate di perle e oro, fregiature (bordature) di vaio, tuniche o villane cioè vesti *divisate* recanti, in almeno un caso, "certe folie deaurate" a ornare il collo e parte dell'abito.³⁴ Dal 1376 quegli stessi divieti, o alcuni di essi, cominciano a cadere per ben identificate tipologie di soggetti: *in militibus, doctoribus legum, decretalium et medicine et eorum uxoribus et domicellis*, le quali mogli portare *possint quicquid eis placuerit et sub quacumque forma voluerint*, come si ribadisce poco dopo in una *additio* di inizio Quattrocento.³⁵

Il fenomeno, appena affacciatosi a Perugia in quell'anno, come anche in altre città, si lega al fatto che la legislazione suntuaria cominciò a subire una evoluzione finalizzata a meglio definire alcune aree d'eccezione o di "esenzione dalle limitazioni", motivate esplicitamente da un elemento in più, quello di distinguere a scalare diversi 'gradi' sociali – e siamo alla terza fase – a cui dovevano corrispondere diversi gradi o 'tetti' di 'ornato': *attenta qualitate cuiuscumque ordinis et dignitatis*.³⁶ Le suntuarie diventavano così gradatamente per le città uno "strumento di governo",³⁷ atto ad assecondare le aspettative di una élite, moderando, fissando distinzioni e soprattutto contenendo quelli *che non si contentano vivere secondo il grado loro* i quali, così facendo cioè sovvertendo le regole, potevano provocare instabilità, mentre la dichiarazione di intenti del potere pubblico era quella di assicurare il mantenimento del "pa-

³⁰ Ascheri, "Tra storia giuridica e storia 'costituzionale,'" 208. Vedi anche Cavallar, Kirshner, "L'esenzione dei 'doctores,'" 201-27.

³¹ Esposito, "La società urbana e la morte," 6-23. Nico Ottaviani, "La legislazione suntuaria in Umbria," 39.

³² Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 199-201.

³³ Monacchia, "Perugia," 1-246.

³⁴ Monacchia, 6-7 e 52-71.

³⁵ Monacchia, 86-90 e 101-2; a questa altezza cronologica si parla per la prima volta della *bullatura* [...] *cum aliquo signo comunis seu officialis*, di cui non è rimasto alcun registro, ovvero *librum* [...] *qui semper stare debeat in cancelleria*: Monacchia, 127 e 131.

³⁶ Nico Ottaviani, "Introduzione," XXXI.

³⁷ Muzzarelli, "Un secolo (e passa) di studi," 14-5.

cifico stato” della città, cioè in ultima analisi della *pax*.³⁸ E se pure è vero che la finalità espressa, ad esempio nei prologhi delle leggi,³⁹ era sempre quella del “buon governo cittadino”, proprio questo veniva utilizzato per coprire il vero intento, quello di mantenere lo *status quo*, evitando ai *parvenus* di apparire sullo stesso piano delle famiglie che costituivano il ceto di governo: si vedrà la rovina di molte famiglie; *perciocché per alcune che ve ne siano, le quali possono fare le spese senza danno et incomodo loro, ve ne sono poi infinite altre, che anco che siano povere, nondimeno per essere di uguale o superiore qualità, si sforzano se non di avanzarle, almeno di arrivarle, con grave danno e pregiudizio di se stesse*.⁴⁰ E così le distinzioni tra i gradi dell’apparire finirono per introdurre previsti e prevedibili motivi di disegualianza, tra élite e non élite, tra i *gentilhomini* e gli esercitanti *le arti mecaniche*, tra cittadini e *comitatini* i quali ultimi con le loro mogli limitatamente troviamo citati nel dettato della legge, e se ciò avveniva (*li homini dei borghi o li contadini o i comitativi*), era per negare o ridurre al minimo gli elementi dell’‘apparire’.⁴¹

La legislazione suntuaria, dunque, strutturò una riconoscibilità che era individuale e collettiva insieme: era identificazione, distinzione e, di conseguenza, esclusione per alcuni soggetti.⁴² Sempre in tema di ‘gradi dell’apparire’, Franco Franceschi ha scritto di “un comune desiderio di ordinare gerarchicamente la società assegnando a ogni sua componente i propri segni distintivi”, desiderio che si accompagnava al radicato timore dei legislatori nei confronti della “forza sovvertitrice del denaro”,⁴³ che poteva permettere ai “gradi inferiori” di ostentare oltre il consentito, soprattutto pensando a quelle *superbe [donne] che non si contentano vivere secondo il grado loro*.⁴⁴ In definitiva, una certa immobilità era garanzia contro gli squilibri ora detti ma anche contro pericoli rappresentati da *inhoneste iuvenum societates*, come nel caso di Perugia divisa nel Trecento da forti e sanguinose contrapposizioni interne tra nobili e ‘popolari’, la qual cosa portò ad una generalizzata proibizione delle vesti o calzature *divisate* ovvero fatte con stoffe diverse e di diversi colori o recanti simboli di appartenenza, con i quali si alludeva a divisioni politiche interne al tessuto cittadino.

³⁸ Nico Ottaviani, “Introduzione,” XXXIV. Nico Ottaviani, “La legislazione suntuaria in Umbria,” 41.

³⁹ Nico Ottaviani, “Introduzione,” XXI-XXII.

⁴⁰ Monacchia, “Perugia,” 209.

⁴¹ Monacchia, 197: *le contadine [...] et altre donne familiarmente habitante il contado et esercitanti l’arte rusticale, non possino portare alcuna sorte di oro vero né finto, eccetto in uno anello solo per il dito, et li sia prohibito ogni sorte de rachame etiam di argento o di seta, perle, et ogni sorte di veste, non solo di oro o di argento ma etiam di drappo di seta, eccetto un paio di maniche [...] et possino portare cuffia, bindelle della testa [...] et uno vezzo che non passi uno scudo e mezzo, e non possino portare coralli alle mani*. Si veda anche: Nico Ottaviani, “Introduzione,” XIII.

⁴² Calvi, “Le leggi suntuarie e la storia sociale,” 213-4.

⁴³ Franceschi, “La normativa suntuaria nella storia economica,” 167; Muzzarelli, “Un secolo (e passa) di studi,” 21-3.

⁴⁴ Biviglia, Romani, Tedeschi, “Foligno,” 479-80.

A Perugia preoccupazioni di questo tipo torneranno in un decreto di Braccio Fortebracci, signore dal 1416 al 1424, decreto emanato nel 1420 per tramite del suo luogotenente, *Bindaccius de Fibindacciis de Ricasulis de Florentia*, avente lo scopo di evitare eccessi che riguardavano proprio le vesti o le calzature divise o con *signa* relativi a qualche *societas* o *secta*, elementi che potevano provocare *scandala*, termine polisemico riferibile alla discordia come anche a *seditiones* e *tumultus*, reati politici a detrimento del vivere civile in generale ma dello stato del signore Braccio in particolare. Dunque, il decreto aveva una natura squisitamente politica, tanto che erano esclusi dalla proibizione i *famuli*, i servitori delle famiglie nobiliari, quelli che avevano sempre portato quelle vesti e scarpe con i colori degli stemmi delle famiglie consentanee a Braccio, e quelli che stavano *ad stipendia domini Brachii*, dunque parte del suo seguito, armati o non armati. Si prevedeva che un terzo della multa andasse al delatore, un terzo all'ufficiale esecutore, un terzo alla camera, cioè alla cassa, del signore.⁴⁵ Dunque, un decreto che imponeva regole e proibizioni, non relative a sfarzi, lussi nelle vesti o altro, quanto piuttosto finalizzate a esclusioni di natura politica a favore del signore, se pure ammantate sotto preoccupazioni di ordine sociale.⁴⁶

In maniera del tutto diversa si porrà, quasi un secolo dopo, a Città di Castello la *magnifica casa de li magnifici Vitelli* per i quali nel 1509 i priori cittadini stabilirono che insieme a *officiali de corte, doctores et cavalieri spe-rondoro sieno liberi cioè non subietti a le infrascripte leggi*, che di seguito elencavano privilegi in dettagliata progressione, in questo caso in base all'entità della dote, e dunque al valore economico e sociale delle famiglie.⁴⁷

Lo strumento utilizzato dai comuni per disincentivare gli eccessi di spese fu prevalentemente l'imposizione di pene pecuniarie o multe: in pratica chiunque, se cittadino ed abbiente, poteva essere punito con il pagamento di ammende anche consistenti se trovato – o meglio se la moglie o la figlia – erano trovate in possesso di vesti o oggetti 'vietati' o se contravvenivano alle restrizioni imposte in occasione di eventi di visibilità familiare. Dunque, ancora esclusioni per chi non poteva pagare ma probabili vantaggi per i comuni tramite l'incameramento di dettagliatissime multe, che costituirono perciò "uno snodo essenziale: un deterrente, un mezzo per incassare denaro per usi civici, un dispositivo per partecipare alla ripartizione di quanto incassato".⁴⁸

⁴⁵ Monacchia, "Perugia," 119-21; ho trattato questo argomento in un mio contributo, "Il lusso e le sue regole," di prossima pubblicazione negli atti del convegno *Braccio 600. 1424-2024*, svoltosi a Montone, 22-23 giugno 2024.

⁴⁶ Erano esclusi dalle restrizioni i giovinetti minori di dodici anni, i giullari, le meretrici, i forestieri con le mogli e i servitori che potevano vestire *iuxta eorum morem originarie regionis*: Monacchia, "Perugia," 88. Gli abiti da giovani e da vecchi insieme a quelli che attestavano la provenienza da altri paesi costituivano 'sottocategorie' rispetto a quella 'generale' delle vesti: Muzzarelli, "Consumi e livelli di vita," 452. Restrizioni riguardo ai giovani vi erano anche a Firenze: Taddei, "La législation somptuaire."

⁴⁷ Nico Ottaviani, "Città di Castello," 326-8.

⁴⁸ Muzzarelli, "Un secolo (e passa) di studi," 16-7; Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 70.

Quanto al primo aspetto, certamente i comuni avevano puntato in una prima fase, come detto, a una generalizzata morigeratezza dei costumi e dunque delle spese, come dimostra il dettato dello statuto del 1342 che parlava di proibizioni e restrizioni a *skifare le spese inutile [...] per le citadine e contadine peruscine*: il marito doveva pagare, traendola dalla dote, una multa di cinquanta lire per vesti di più colori, di troppa stoffa e di lunghezza non consentita, come anche per doni o altro in occasioni di monacazioni e nozze; in questi ultimi casi la multa prevista era di cento lire, mentre cinquecento ne dovevano pagare gli ufficiali inadempienti che non avessero fatto almeno due *inquisitiones* al mese; in ultimo compare la *scomunicatione* che il vescovo *farà fare per tutte le chiese*.⁴⁹ Sono molto alte in questo testo le pene pecuniarie che vennero ridimensionate nello statuto sempre perugino del 1366, più dettagliato quanto ai ‘casi’ ma al contempo più contenuto circa la quantificazione delle multe che scendono da cinquanta a venticinque lire *de perlis, lapidibus, fregiaturis de auro et argento et schigialibus non portandis* o ancora *de velluto et drappis*.⁵⁰

Paola Monacchia ha messo a confronto per Perugia le norme dello statuto del 1342, reiterate e ampliate in quello sopra citato del 1366, con alcuni significativi frammenti provenienti da un registro di condanne – ne ho accennato nelle pagine precedenti – emanate dall’ufficio del maggior sindaco preposto anche alla ‘moderazione dei costumi’. In quelle carte sono elencati i nomi di signore appartenenti al ceto magnatizio, in quel momento orbato dei suoi componenti maschi colpiti da bando,⁵¹ signore inquisite per un certo ‘ventaglio’ di imputazioni relative a vesti divise, cinture troppo preziose, guarnacche di panno intagliato orlate di vaio, mantelli rifiniti con fregiature di foglie d’oro o di animali, corone d’oro, argento e perle, queste ultime particolarmente vietate quando andavano ad ornare, insieme a fili d’oro e gemme, maniche, spalle e scollature di abiti, queste ultime da ridurre sempre. Le signore in questione furono colpite da procedimento inquisitorio che si concluse con la confessione e il pagamento della multa, da trenta/quaranta/cento soldi fino a sette lire (circa centoquaranta soldi), talvolta ridotta *propter beneficium confessionis*, come risulta dalla relativa *apodissa* compilata dal notaio del massaro ovvero dell’ufficiale preposto alle entrate e uscite del Comune⁵².

⁴⁹ Monacchia, “Perugia,” 49-52.

⁵⁰ Monacchia, 71-85: 77 in cui viene dettagliata anche la composizione del *tagliere [...] in nuptiis* con carni varie, cacciagione, *tortelli carniū et turta parmegiana*.

⁵¹ Nico Ottaviani, “De gle ariede e fragiature,” 357-8; Nico Ottaviani, *Storia illustrata di Perugia*, 92-5.

⁵² Monacchia, “Perugia,” 6-9 e 52-71, relativamente ai frammenti del *Giudiziario* degli anni 1347, 1354 e 1364, 49-52 e 71-85, per le norme del 1342 e 1366. Ne ha scritto Muzzarelli con confronti con altre città, *Le regole del lusso*, 58-64. Per gli anni in questione la serie *Massari* dell’Archivio storico comunale di Perugia presso l’Archivio di Stato locale conserva solo per il 1354 il registro no. 80, indicato come *Entrate* ma in realtà relativo a *exitus*, e per il 1356 il registro no. 86, relativo a entrate provenienti però esclusivamente da condanne penali.

In queste condanne la rigidità del testo del 1342 si stempera quanto all'entità delle multe che solo raramente raggiungono le sette lire contro le cinquanta del dettato statutario; inoltre a partire dal 1366 è prevista una partizione del ricavato: metà al Comune, un quarto all'ufficiale inquirente, un quarto all'accusatore o delatore, se presente.⁵³ L'impressione allora è che ci si stesse gradatamente spostando verso quella che Biondi per Venezia ha chiamato la "sostenibilità delle multe", ovvero il calcolo oculatamente finalizzato dalle autorità competenti a che "le multe potessero essere pagate" da chi poteva pagarle, e che dunque costituissero un effettivo cespite per le casse pubbliche⁵⁴ ma anche un'entrata per provvedere alla *sovventione delle povere persone* e degli enti preposti allo scopo: a Perugia l'ospedale di S. Maria della Misericordia ma nel XV secolo una quota andava anche ai Monti di Pietà, o al rifacimento di cappelle e palazzi pubblici.⁵⁵

Il décalage rintracciabile nel testo perugino induce a fare un'ulteriore riflessione sul fatto che tra gli elementi ispiratori della normativa di pieno Trecento debba essere considerato anche l'aspetto demografico, legato alle conseguenze negative dei noti eventi catastrofici, conseguenze che potevano essere attenuate grazie all'introduzione di correttivi capaci di favorire una ripresa dei matrimoni e con essi delle nascite:⁵⁶ dunque, le commissioni preposte alla formulazione delle suntuarie puntarono sul contenimento delle spese per sponsali soprattutto in ordine alle doti, corredi e doni maritali, come possibile soluzione rispetto al fatto che poiché *homines depauperantur*, di conseguenza anche *matrimonia tardantur et peccata multiplicantur*.⁵⁷

Delle multe possiamo parlare in definitiva come ulteriore fattore di disuguaglianza perché toccavano soggetti con capacità economiche diverse: infatti, al di là delle proprietarie e dei proprietari dei beni, erano perseguiti anche – e in questo caso le multe erano davvero punitive – i ricamatori, i merciai, i calzolai e soprattutto i sarti e gli orefici, ovvero gli artigiani variamente coinvolti nella fattura degli abiti o degli ornamenti; per essi i sequestri di articoli o le pene pecuniarie elevate potevano costituire un rischio, che in genere si cercò di circoscrivere.⁵⁸

Infine, c'è da segnalare che le pene pecuniarie erano certamente le più diffuse a fronte di quelle personali, rare e previste solo per le prostitute (qualche colpo di frusta, ma in generale le *mulieres male fame* erano escluse dalle restrizioni), ed anche a fronte delle minacce della perdita del bene o dell'*offitio*

⁵³ Sul peso della delazione Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 66-9.

⁵⁴ Biondi, "Il prezzo del lusso," 122-3.

⁵⁵ Monacchia, "Perugia," 132; Monacchia, Nico Ottaviani, "Gli Osservanti e la legislazione suntuaria," 279-304; Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 64; Boldrini, *Per la storia delle leggi*, 282-91.

⁵⁶ Franceschi, "La normativa suntuaria nella storia economica," 170.

⁵⁷ Monacchia, "Perugia," 137.

⁵⁸ Franceschi, "La normativa suntuaria nella storia economica," 173.

et omni comodo o della cittadinanza o del rischio di un aumento dell'estimo relativamente ai mariti, padri consenzienti o *illi de domo mulieris*, tenuti a rispondere in solido delle inadempienze, talvolta proprio da loro incoraggiate in dispregio delle prammatiche.⁵⁹

In ultimo, riguardo alle pene spirituali, c'è da considerare la scomunica, non poi così temuta perché, comminata dal papa, spesso era da quello stesso sospesa su petizione delle autorità locali che in altre occasioni l'avevano invocata come efficace correttivo. Valgano a mo' di esempio il breve di Paolo II per le donne perugine prima colpite poi assolte dalla scomunica negli anni 1468-9 e quello di Giulio II per Foligno del 1513 annullato da Leone X nello stesso anno.⁶⁰

3. *Produttori di norme e contenuti*

Qualche considerazione è d'obbligo sui 'produttori' delle norme suntuarie e infine sul loro contenuto visto un po' più nei dettagli.

Quanto al primo punto, e ripetendo che la legislazione conobbe un grande incremento dall'età comunale in poi, non si può trascurare il sospetto di Ascheri circa l'esistenza di molto altro materiale precedente, andato purtroppo perduto: "norme oggetto di bandi non scritti, o di normative transitorie e congiunturali non sopravvissute alla selezione operata con la redazione degli statuti organici nel corso del Duecento".⁶¹ Ma un incremento si verificò, sostenuto e spinto da numerosi fattori, a partire da quello istituzionale che vide l'impallidire delle esperienze popolari verso varie soluzioni di stampo anche signorile;⁶² in ogni caso sempre la problematica suntuaria venne affidata a commissioni create appositamente dalle città per promulgare, ampliare, incrementare, correggere, riformare le norme finalizzate a contenere i dichiarati eccessi di 'ornato'.⁶³

Del tutto normale trovare nella composizione di quelle commissioni figure di spicco di giuristi già ampiamente utilizzati dai governi cittadini per la redazione degli statuti comunali e, accanto a quelli, famosi predicatori presenti per la loro qualità di 'autorità morali', dai più celebri come Bernardino da Siena, Giacomo della Marca o Giovanni da Capistrano – che tuonavano contro l'immobilizzazione di capitali in beni di lusso e accendevano i noti 'falò delle

⁵⁹ Nel 1537 i priori di Foligno si opporono al fatto che tre cittadini di ambiente artigiano – sono vasai – *quali tutti sono transgressori della legge degli ornamenti, hanno fatto una borsia e mandano al legato prima, e poi a Roma, per non stare alle leggi del nostro comune e vogliono che ad ogni modo le loro donne et figlie vestano di drappi per onta del comune e delle altre donne*: Biviglia, Romani, Tedeschi, "Foligno," 450-1.

⁶⁰ Nico Ottaviani, "Introduzione," XXX.

⁶¹ Ascheri, "Tra storia giuridica e storia 'costituzionale,'" 201.

⁶² Nico Ottaviani, "Introduzione," XX-XXI; Nico Ottaviani, "La disciplina del lusso," 37.

⁶³ Nico Ottaviani, XIX-XX; Nico Ottaviani, "La legislazione suntuaria in Umbria," 35-6. Per Siena: Ceppari Ridolfi, "Un caso toscano: Siena;" Ascheri, "La legislazione suntuaria a Siena."

vanità⁶⁴ –, agli epigoni più o meno noti ma molto solerti nelle file dell'Osservanza, spesso ispiratori della compilazione e della promozione di consistenti riforme posteriori.⁶⁵ Non bisogna dimenticare che i predicatori ora ricordati avevano ben presente l'erudizione classica come anche la tradizione moralistica, risalente quest'ultima almeno a Tertulliano e ai Padri della Chiesa, che volevano la donna modesta e vestita in modo da non suscitare né scandali né libidine.⁶⁶

Quanto ai contenuti della legislazione suntuaria, non si ripeterà mai abbastanza quanto essa fosse dettagliatissima dal momento che elencava in maniera ripetitiva particolari sulle fogge degli abiti sia maschili che, e soprattutto, femminili, sui tessuti, sugli ornamenti del petto, della testa, degli orli, delle maniche, dei colli, per non dire delle minuzie tutte analizzate delle scollature, degli strascichi, delle calzature troppo ornate come le pianelle, ma anche di collane, bracciali, anelli, di cui si stabilivano materiale, forma, peso e valore.⁶⁷ Ad ogni 'grado' sociale dovevano corrispondere fogge esclusive di abiti, taluni tipi di stoffe e non altre, certi ornamenti del capo, infine diversificate quantità di oro nei gioielli e nel numero degli anelli: erano questi dettagli – le 'apparenze' – che dovevano comunicare immediatamente e visivamente il 'grado' sociale.

A Perugia una deliberazione priorale, dopo aver dichiarato in apertura: *essendo condeciente secondo la virtù et dignità se distinguano li gradi*, elenca a seguire un certo numero di distinzioni accomunate, almeno come proponimento di apertura, da una proibizione trasversale in ordine all'uso eccessivo di oro e argento per *li panni*, se pure poi si legge nel dettato normativo che *le donne de doctori et cavalieri serventi la dignità equestre possono avere una camorra d'oro o de argento et uno paro de manneche, e le spose et donne de genthilomini [...] uno paro de manneche d'oro o de argento [...] e un vestito et una camorra o de velluto o de seta*, e quasi negli stessi termini *le spose et donne de qualunque cetadino dal grado de li genthilomini in giù insino al grado de li artefici*, per le quali il vestito può essere solo di *rosato* e la camorra di velluto o seta; infine la *camorra* può essere di *rosato* e il vestito di *paonazzo* e le maniche di velluto o seta per le *spose et donne de li artefici*.⁶⁸ A tutte le donne e spose, escluse quelle degli artigiani, erano concessi *ornamenti de capo, de collo e pecto* con perle, gemme, oro e argento di valore fino a trenta fiorini, non più di tre anelli del valore complessivo di cinquanta fiorini, cin-

⁶⁴ Klaniczay, *The "Bonfires of Vanities,"* 31-60.

⁶⁵ Boldrini, *Per la storia delle leggi*, 39-87 e 87-96, sul trattato di Orfeo Cancellieri (*Tractatus de ornatu mulierum*); Nico Ottaviani, "Introduzione," XVIII-XIX; Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, 155-210.

⁶⁶ Boldrini, *Per la storia delle leggi*, 121-3; Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, 100-1; Nico Ottaviani, "De gli ariede e fregiature," 352-4.

⁶⁷ Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, 63-70.

⁶⁸ Monacchia, "Perugia," 150-2, 7 aprile 1506. Per *camorra* si intendeva una veste lunga a vita alta con maniche attaccate, *rosat* era un tessuto pregiato di color porpora, "*pavonazzo* era la sfumatura di rosso di tessuto di minore valore.

ture e balzi (acconciature) di broccato, velluto o seta. Le limitazioni, dunque, riguardavano in particolare le donne *de gli artificii* alle quali erano concessi solo due anelli del valore di quattordici fiorini e cinture o altro ornamento non superiore a otto fiorini; infine, proibitissime per loro le perle, gemme, gioie e oro. Quanto alle doti, potevano arrivare a un massimo di cinquecento fiorini per i cittadini dei ceti più elevati, solo duecento per gli artigiani.⁶⁹

Anche a Foligno la distinzione era netta: le mogli, figlie, nuore, sorelle *de alcuno de l'ordine del consiglio* potevano portare ornamenti del corpo e della testa di argento, quattro onces di perle del valore di non più di dieci scudi, cuffie d'oro (cinque-sei scudi al massimo), una sola catena d'oro (quindici scudi), quattro anelli d'oro, mentre le stesse cose non erano concesse alle *donne de l'ordine del priorato*, e ancor meno alle *donne de artisciani* o infine alle *contadine* cui *non sia licito portare cose concesse a donne de consiglieri o a donne de l'ordine del priorato*.⁷⁰

In Assisi una commissione composta dai priori e da *cives* appositamente eletti stabilisce una scalarità di spese concesse per abiti femminili, *exceptis vestibus quotidianis*, dell'ordine di centocinquanta fiorini per le mogli di *equites, doctores, comites comitatus et viri nobiles dicte civitati*, ottanta fiorini per i *populares*, settanta fiorini per *notari, mercatores et armigeri seu milites artem militarem exercentes*; e ancora quaranta fiorini per *artiste*, venticinque per *ceteri plebei* e quindici per i *comitatenses*, come sempre in fondo alla scala sociale. Erano contemplate anche alcune proibizioni – ma non per le signore del primo grado – riguardo all'uso di alcuni tessuti come il velluto consentito semmai in *manicis camorre*.⁷¹

La rigorosa precisione del dettato normativo è in totale attinenza, come detto, con una generalizzata avversione contro l'ostentazione di beni troppo preziosi e di materiali troppo costosi, ed è questa la cifra distintiva della normativa suntuaria perugina, e non solo, insieme al fatto che essa insisteva su quegli aspetti in relazione a eventi di grande 'visibilità' familiare come i matrimoni in occasione dei quali, come si è detto, il disciplinamento doveva riguardare *il sontuoso vestire delle donne* ma anche *le gran dote*, i conviti nuziali, i regali, i corredi.⁷² A Foligno le figlie dei consiglieri potevano essere dotate con ottocento fiorini e avere un *arredo* di ottanta, quelle dei priori con

⁶⁹ Su sarti e artigiani in genere, abili creatori non così profumatamente remunerati, si veda l'ampia casistica in Muzzarelli, "Consumi e livelli di vita," 464-71.

⁷⁰ Biviglia, Romani, Tedeschi, "Foligno," 463-5, 15 aprile 1549; Nico Ottaviani, "De gli ariede e fregiature," 343-50.

⁷¹ Monacchia, "Assisi," 263-5 e 269, 1468. Con il termine *artiste*, qui come a Perugia o Foligno, si intendevano gli iscritti ad un'arte: Monacchia, "Perugia," 224, nota 171. Il termine *populares* non aveva più il significato politico di pieno Trecento, in quanto la città, divisa tra le fazioni capeggiate dalle due famiglie nobili dei Fiumi e dei Nepis, conobbe una fase di pace sotto la signoria di Biorio Michelotti prima di subire la tragica distruzione operata dal perugino Niccolò Piccinino nel 1442: Sini, "Un esempio di dominio signorile," 85-94.

⁷² Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 201-22.

cinquecento e cinquanta per il corredo, infine le figlie di *artisciani e contadini civilitati* trecento per la dote e trenta per il corredo.⁷³

Le suntuarie perugine, assisane e folignati sopra ricordate sono solo un ridotto esempio delle molte che nel tempo marcarono le differenze cetuali attraverso i parametri ora visti: il numero e il valore delle vesti, delle foggie e delle stoffe, degli ornamenti e delle doti, in relazione a ben identificati posti nella scala sociale, ma prevedendo anche totali esclusioni nel caso de *li gentilhomini legitimi et naturali che hanno dominio di doi castelli o più, di XXV fochi l'uno* che erano a Perugia come a Orvieto e altrove *immuni et exceptonati de capitoli e obligationi*, e in questa privilegiata condizione li troviamo citati nelle fonti fino ad epoca tarda.⁷⁴ Quello che si vuole sottolineare attraverso gli esempi fatti è che le città – per dirla con Muzzarelli – ebbero il preciso intento di “mettere in forma la società governandone le apparenze” e condizionando “i comportamenti pubblici e privati” e non da ultimo traendo vantaggio dal “mancato rispetto delle norme”,⁷⁵ in quest’ultimo caso attraverso una “tassazione dei consumi”, favorevole per certi versi e pericolosa per altri.⁷⁶

In ultimo, la ripetitività delle norme e dei dettagli all’interno di esse ha posto alcuni quesiti circa l’applicazione e applicabilità di esse e dunque in generale circa l’efficacia/non efficacia della legislazione suntuaria; si tratta di un aspetto da ponderare attentamente dal momento che quella ripetitività, stimata spesso negativamente, può essere invece letta come segno di interesse pubblico; come ha scritto Ascheri, “si ritorna sempre su quello che per vari motivi preme sul piano ideale”.⁷⁷

4. *A mo' di conclusioni*

La legislazione suntuaria, proprio per la sua straordinaria continuità (XI-I-XVIII secolo), ha subito nel tempo inevitabili modificazioni. Non è facile dire se si trattò di evoluzioni o involuzioni: tutte comunque vanno collocate nei contesti che le progettarono e in relazione con le motivazioni che le determinarono, sostanzialmente di ordine politico, sociale e demografico. Pur non essendo un prodotto originale del medioevo (sono noti i precedenti in età romana repubblicana e imperiale), è dal Duecento almeno che le città cominciarono ad emanare queste norme che conosceranno uno straordinario incremento in età moderna.

⁷³ Biviglia, Romani, Tedeschi, “Foligno,” 463; Nico Ottaviani, “La legislazione suntuaria in Umbria,” 36-7.

⁷⁴ Monacchia, “Perugia,” 147; Fabretti, “Statuti e ordinamenti suntuari,” 213-5: “quei privilegi concessi ai magnati non furono più tolti dalle riforme suntuarie”.

⁷⁵ Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 64, 225.

⁷⁶ Muzzarelli, “Un secolo (e passa) di studi,” 16-7; Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, 275.

⁷⁷ Ascheri, “Tra storia giuridica e storia ‘costituzionale’,” 206; Nico Ottaviani, “La legislazione suntuaria in Umbria,” 36-7; Boldrini, *Per la storia delle leggi*, 226-30.

Oggetto principale di interesse erano le donne, prevalentemente le cittadine, e il loro abbigliamento analizzato in tutti i suoi dettagli, specialmente in coincidenza con le rare occasioni di loro 'visibilità', fuori dalle pareti domestiche ma in importanti eventi familiari come i matrimoni, anch'essi da regolare. I soggetti promotori furono le città attraverso commissioni apposite formate da *cives* eminenti, giuristi, predicatori appositamente incaricati, con lo scopo di moderare comportamenti privati che potevano avere ricadute sulla sfera pubblica.

Una costante è certamente rintracciabile in tutta la normativa nel lunghissimo periodo e pur in contesti diversi: la critica, ma più ancora, la lotta dichiarata – almeno nelle intenzioni – contro l'ostentazione del lusso, della ricchezza, contro lo sperpero di denaro in vesti, tessuti, gioielli e ornamenti, in una parola l'ornato o 'apparenze', in specie nel timore che venissero in questo modo sottratti capitali a più cospicui impieghi pubblici. Ma si voleva contenere anche l'eccessiva ostentazione del proprio corpo o della propria bellezza attraverso scollature (che dunque dovevano essere molto contenute, due dita *sub furcula gule*), attraverso *caude* ovvero strascichi troppo lunghi o scarpe troppo alte (tutti elementi da ridurre).

I governi popolari tentarono di imporre un contenimento generalizzato verso il basso, quelli quattrocenteschi scelsero di indirizzarsi *ad status*, distinguendo a scalare diversi 'gradi' sociali a cui dovevano corrispondere diversi gradi o 'tetti' di 'ornato', focalizzando molta della loro attenzione sui *gentilhomini di doi castelli o più*, i veri esclusi da ogni restrizione e contenimento, quelli che più a lungo sono presenti nel dettato delle leggi. Dunque, le sontuarie furono uno strumento politico, un mezzo efficace per rafforzare gerarchie, per renderle riconoscibili, per comunicarle attraverso abiti e ornamenti.

A questa complessa gerarchia corrispondeva un altrettanto complesso sistema di punizioni, principalmente multe in denaro quantificate e graduate in base alla norma disattesa, multe che gli uomini di casa dovevano sborsare per le mogli, figlie ecc. inadempienti, il tutto finalizzato a favorire le casse cittadine ma anche enti preposti ad aiuti per i bisognosi.

Un'altra costante fu il contenimento del 'lusso' funebre, nelle vesti del morto, in quelle della vedova, nel numero delle candele, nella presenza dei preti, dei canti, dei partecipanti. E se è vero che anche in questo caso erano previste eccezioni (dottori, ecc.), pur tuttavia la normativa puntò generalmente verso il basso.

Infine, le distinzioni tra i gradi dell'apparire finirono per introdurre prevedibili e persistenti motivi di diseguaglianza, tra élite e non élite, tra i *gentilhomini* e gli esercitanti *le arti mecaniche*, tra cittadini e comitatini, i quali ultimi, con le loro mogli, troviamo limitatamente citati nel dettato della legge. Quando ciò avveniva (*li homini dei borghi o li contadini o i comitativi*), era per negare o ridurre al minimo gli elementi dell' "apparire".

In definitiva, le città realizzarono nel tempo una alchimia tra elementi che si presentavano come efficaci garanzie per la buona tenuta del governo e della pace della città, ovvero le dichiarate preoccupazioni in tema di ostentazione

di ricchezza unitamente a un bilanciato principio di applicata gradualità sociale e a un oculato impiego delle risorse. Il tutto sotto il collaudato ‘scudo’ della legislazione suntuaria che, seppur non sempre efficace, svolse comunque la sua funzione di strumento di governo, facilitando la coesistenza attraverso dettagliate distinzioni o, se vogliamo, disuguaglianze, e applicando il principio basilare e ripetuto all’infinito che *sopra tutto se distinguano li gradi secondo la virtù e la dignità.*⁷⁸

⁷⁸ Nico Ottaviani, “La disciplina del lusso,” 40.

Opere citate

- Ascheri, Mario. "La legislazione suntuaria a Siena nella 'svolta' tra Quattro e Cinquecento." In *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'Età moderna nello spazio di Siena e Grosseto*, a cura di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Enzo Mecacci, e Patrizia Turrini, 175-92. Siena: Accademia Senese degli Intronati, 2019.
- Ascheri, Mario. "Tra storia giuridica e storia 'costituzionale': funzioni della legislazione suntuaria." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra medioevo ed età moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 199-211. Roma: Carocci, 2016.
- Biondi, Lucio. "Il prezzo del lusso. Legislazione suntuaria a Venezia dal XIII al XV secolo." In *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità e medioevo*, a cura di Laura Righi, e Laura Vettori, 111-36. Trento: Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2019.
- Biviglia, Maria, Federica Romani, e Paola Tedeschi. "Foligno." In *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, 337-560. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2005.
- Boldrini, Federica. *Per la storia delle leggi suntuarie in Italia nei secoli XV-XVI. Il Tractatus de ornatu mulierum di Orfeo Cancellieri*. Milano: Monduzzi, 2019.
- Bottiglieri, Anna. "Le leggi sul lusso tra Repubblica e Principato: mutamento di prospettive." *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 128, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.4000/mefra.3158>
- Bottiglieri, Anna. *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.
- Calvi, Giulia. "Le leggi suntuarie e la storia sociale." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra medioevo ed età moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 213-30. Roma: Carocci, 2016.
- Cavallar, Oscar, e Julius Kirshner. "Licentia navigandi...prosperis ventibus aflantibus. Lesenzione dei 'doctores' e delle loro mogli da norme suntuarie." In *A Ennio Cortese. Studi promossi da Domenico Maffei e raccolti a cura di Italo Birocchi*, vol. 1, 201-27. Roma: Il Cigno Galileo Galilei, 2001.
- Ceppari Ridolfi, Maria Assunta. "Un caso toscano: Siena." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra medioevo ed età moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 59-73. Roma: Carocci, 2016.
- Eposito, Anna. "La società urbana e la morte: la legislazione suntuaria." In *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima età moderna*, a cura di Francesco Salvestrini, Gian Maria Varanini, e Anna Zangarini, 6-23. Firenze: Firenze University Press, 2007. <https://doi.org/10.1400/88625>
- Fabretti, Ariodante. "Statuti e ordinamenti suntuari intorno al vestire degli uomini e delle donne in Perugia dall'anno 1266 al 1536." *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino* 2° s. 38 (1886): 137-232.
- Francesconi, Giampaolo. "Scrivere il contado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale." Dans *Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (XII^e-XIV^e siècle): études comparées*, éd. par Guido Castelnuovo, et Andrea Zorzi. *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge* 123, no. 2 (2011): 499-529. <https://doi.org/10.4000/mefrm.636>
- Gallo, Emanuele. *Il valore sociale dell'abbigliamento*. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1914.
- Klaniczay, Gabor. "The 'Bonfires of Vanities' and the Mendicants." In *Emotions and Material Culture*, ed. by Jaritz Gerhard, 31-60. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003.
- Kovesi Killerby, Christine. *Sumptuary Law in Italy, 1200-1500*. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Levi Pisetzkzy, Rosita. *Il costume e la moda nella società italiana*. Torino: Einaudi, 1978.
- Levi Pisetzkzy, Rosita. "Moda e costume." In *Storia d'Italia. I documenti*, vol. 5: 938-78. Torino: Einaudi, 1973.
- Levi Pisetzkzy, Rosita. *Storia del costume in Italia*. Milano: Istituto Editoriale Italiano, 5 voll., 1964-9.
- Longo, Gianetto. "Leges sumptuariae." In *Novissimo Digesto Italiano*, 629-30. Torino: Utet, 1968.
- Maruzzella, Samantha. "Come le tele de' ragni atte a fermare solo le mosche". *La moda tra controllo e mercato (secoli XVII-XVIII)*. Milano: Meltemi, 2020.

- Monacchia, Paola. "Assisi." In *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, 247-93. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2005.
- Monacchia, Paola. "Perugia." In *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, 1-246. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2005.
- Monacchia, Paola, Nico Ottaviani Maria Grazia. "Gli Osservanti e la legislazione suntuaria in Umbria nel secolo XV." In *I frati Osservanti e la società in Italia nel secolo XV. Atti del XL Convegno (Assisi – Perugia, 11-13 ottobre 2012)*, 279-304. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2013.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Breve storia della moda in Italia*. Bologna: Il Mulino, 2016.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Consumi e livelli di vita: gruppi socioprofessionali a confronto." In *Storia del lavoro in Italia, 2, Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di Franco Franceschi, 449-77. Roma: Castelvecchi, 2017.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*. Bologna: Il Mulino, 1999.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*. Torino: G.B. Paravia, 1996.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Le leggi suntuarie nello specchio della storiografia." In *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità e medioevo*, a cura di Laura Righi, e Laura Vettori, 165-93. Trento: Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2019.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal medioevo all'età moderna*. Bologna: Il Mulino, 2020.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Un secolo (e passa) di studi sulle leggi suntuarie: percorsi." In *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'Età moderna nello spazio di Siena e Grosseto*, a cura di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Enzo Mecacci, e Patrizia Turrini, 13-29. Siena: Accademia Senese degli Intronati, 2019.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Una società nello specchio della legislazione suntuaria: il caso dell'Emilia-Romagna." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra medioevo ed età moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 17-31. Roma: Carocci, 2016.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Storia e moda: spunti per un decalogo." In *Moda. Storia e storie*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, Giorgio Riello, ed Elisa Tosi Brandi, 9-15. Milano: Mondadori, 2010.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina, e Antonella Campanini, cur. *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra medioevo ed età moderna*. Roma: Carocci, 2016 (1^o ed. 2003).
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. "De gli ariede e fregiature. Alcune considerazioni sulla legislazione suntuaria tra Tre e Quattrocento." In *Studi sull'Umbria medievale e umanistica. In ricordo di Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini*, a cura di Mauro Donnini, ed Enrico Menestò, 335-66. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2000.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. "Città di Castello." In *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, 295-335. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2005.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. "La disciplina del lusso nel medioevo attraverso le fonti legislative cittadine." In *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'Età moderna nello spazio di Siena e Grosseto*, a cura di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Enzo Mecacci, e Patrizia Turrini, 31-40. Siena: Accademia Senese degli Intronati, 2019.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. "Introduzione." In *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, XI-XXXV. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2005.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. "La legislazione suntuaria in Umbria tra prestigio e moderazione." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra medioevo ed età moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 33-45. Roma: Carocci, 2016.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia, cur. *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2005.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. "Il lusso e le sue regole nelle corti signorili del secolo XV." In

- Braccio 600. 1424-2024. *Atti del Convegno (Montone, 22-23 giugno 2024)*. c.s.
- Nico Ottaviani, Maria Grazia. *Storia illustrata di Perugia*. Ospedaletto: Pacini, 2009.
- Owen Hughes, Diane. "La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale." *Memoria* 11-12 (1984): 82-105.
- Owen Hughes, Diane. "Le mode femminili e il loro controllo." In *Storia delle donne in Occidente*, II, *Il Medioevo*, a cura di Christiane Klapisch-Zuber, 161-93. Roma-Bari: Laterza, 1994.
- Sini, Daniele. "Un esempio di dominio signorile all'epoca dello Scisma: la signoria di Biordo Michelotti su Assisi (1394-1398)." *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria* 110, no. 1-2 (2013): 59-160.
- Taddei, Ilaria. "La législation somptuaire dans l'Italie médiévale. Le cas florentine (fin XIII^e-début XVI^e siècle)." *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 128, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.4000/mefra.3158>
- Varanini, Gian Maria. "L'organizzazione del territorio in Italia: aspetti e problemi." In *La società medievale*, a cura di Silvana Collodo, e Giuliano Pinto, 133-76. Bologna: Monduzzi, 1999.
- Vettori, Laura. "Il lusso che non si poteva concedere alle donne. Matrone e disciplina suntuaria nella Roma d'età repubblicana." In *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità e medioevo*, a cura di Laura Righi, e Laura Vettori, 52-74. Trento: Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2019.
- Zecchini, Giuseppe. "Ideologia suntuaria romana." *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 128, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.4000/mefra.3158>

Maria Grazia Nico Ottaviani
Università degli Studi di Perugia
mariagrazia.nico@collaboratori.unipg.it
0009-0007-5018-1195